CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Deliberazione 28 ottobre 2026, n. 353
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) - DETERMINAZIONI IN MERITO. (SS)

Documento allegato

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 353/2026 - Cl. 1.18.6

Oggetto ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) - DETERMINAZIONI IN MERITO. (SS)

Seduta n. 44

L'anno 2026, il giorno 28 ottobre alle ore 13.47 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, il Consigliere Segretario CASTELLO.

Non sono presenti: i Consiglieri Segretari CAROSSO, CERA.

A relazione del Presidente NICCO

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) - DETERMINAZIONI IN MERITO. (SS)

Premesso che la Regione Piemonte è da anni socia dell' Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE), a cui corrisponde annualmente una quota associativa calcolata sulla base del numero di abitanti, per una spesa complessiva di circa 49.000,00 euro annui;

Dato atto che, secondo il proprio statuto, l'AICCRE si qualifica come Associazione nazionale federale degli enti territoriali e che a livello regionale sono presenti Federazioni regionali, definite come strutture territoriali dell'Associazione;

Dato atto altresì che un componente dell'Ufficio di Presidenza fa parte del direttivo della Federazione regionale piemontese dell' Associazione;

Appreso che tra l'Associazione nazionale e la Federazione regionale sono emerse nel corso dell'anno alcune criticità in attesa di risoluzione;

Ritenuto di procedere temporaneamente a una rivalutazione della partecipazione del Consiglio regionale all'AICCRE, in attesa di una più chiara definizione del quadro dei rapporti tra l'Associazione nazionale e la Federazione regionale;

Considerato nell'ambito di tale rivalutazione, di sospendere l' adesione all'Associazione per l'anno 2027, nelle more del superamento delle predette criticità;

Considerato che, ai sensi dello statuto dell'Associazione, per rendere effettiva la sospensione dell'adesione per l'anno 2027 occorre esercitare, nei termini previsti, la facoltà di recesso, ferma restando la possibilità di procedere a una nuova adesione qualora vengano meno le ragioni che hanno determinato la presente decisione;

Preso atto:

- che l'art. 4 dello statuto dell'AICCRE nazionale disciplina le modalità di recesso, rinviando a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale prevede che gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- che anche l'art. 4 dello statuto della Federazione regionale conferma il termine del 31 ottobre per la comunicazione di recesso, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- che le modalità del recesso sono disciplinate dal regolamento dell'AICCRE nazionale, che dispone che la domanda di recesso dei soci titolari deve essere formalizzata con deliberazione dell' organo competente e trasmessa per posta elettronica certificata all'Associazione nazionale e alla Federazione regionale di appartenenza;
- che il recesso non libera dall'obbligo del versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato

comunicato e che esso comporta la decadenza del rappresentante dell'Ente dagli incarichi ricoperti nell' Associazione;

Ritenuto, per le motivazioni espresse, di sospendere l'adesione all'Associazione per l'anno 2027, mediante l'esercizio della facoltà di recesso con decorrenza dal 1° gennaio 2027;

L'Ufficio di Presidenza, all'***unanimità dei presenti***,

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di sospendere per l' anno 2027 l'adesione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e, a tal fine, di esercitare la facoltà di recesso;

2. di prendere atto che, ai sensi dello statuto dell'Associazione, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio 2027;

3. di prendere atto che il recesso non libera dall'obbligo del versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in corso e che esso comporta la decadenza del rappresentante dell'Ente dagli incarichi ricoperti nell'Associazione;

4. di disporre che la comunicazione del recesso sia trasmessa, tramite posta elettronica certificata, all'Associazione nazionale e alla Federazione regionale entro il 31 ottobre prossimo, nonché alla Giunta regionale.